

Il dlgs 192 tutela non solo le imprese ma anche tutti gli esercenti una libera professione

Pagamenti sprint ai professionisti

Le p.a. dovranno saldare entro 30 giorni dalla parcella

DI FRANCESCO CERISANO

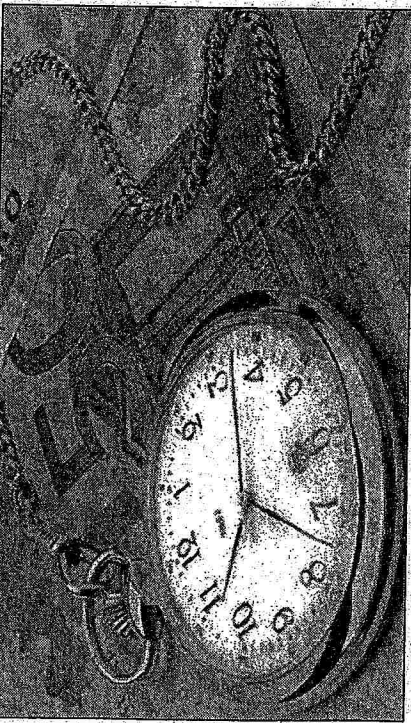
Pagamenti certi ai professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione. Dal 1° gennaio 2013 le parcella dovranno essere onorate entro 30 giorni al massimo dal momento in cui la p.a. le riceve. Oltre questo termine inizieranno a decorrere gli interessi (senza necessità di un apposito atto di costituzione in mora) che passeranno dal 7 all'8%, oltre al tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento. Solo in casi eccezionali i termini di pagamento potranno allungarsi a 60 giorni.

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di giovedì (n. 267 del 15 novembre) del dlgs n. 192/2012 che recepisce la direttiva Ue contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, anche i professionisti, e non solo le imprese, potranno contare su una corsia preferenziale per incassare i loro onorari.

Il provvedimento riformula infatti il concetto di pubblica amministrazione, estendendo le

novità a tutti i soggetti che rientrano nella disciplina del codice appalti (dlgs 163/2006).

E i diretti interessati, che spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni di carenza di liquidità a causa dei ritardi di pagamenti, festeggiano per l'arrivo di un provvedimento che «colma l'ennesima lacuna normativa che fino ad oggi ha penalizzato il lavoro dei professionisti». «Il decreto», ha commentato **Gaetano Stella**, presidente di Confprofessioni, «va nella stessa direzione a cui Confprofessioni



lavora da mesi richiedendo l'estensione ai professionisti del diritto di compensare i crediti con la p.a.». «Il ritardo nei pagamenti», ha osservato Stella, «è un grosso problema che coinvolge le pmi, ma soprattutto i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione e con le imprese».

Le regole

Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 31 ottobre scorso (si veda *ItaliaOggi* del 2/11/2012) stabilisce regole

differenti a seconda che si tratti di transazioni tra imprese o tra la p.a. e un soggetto privato (impresa o professionista).

Nel primo caso il decreto consente comunque alle parti di concordare un termine di pagamento superiore a 30 giorni. E anche superiore a 60 giorni se l'estensione temporale è stata sottoscritta in forma espressa e non è gravemente iniqua per il creditore.

Nella seconda ipotesi, il termine di pagamento dovrà essere di regola non superiore a 30 giorni. Potrà arrivare fino a un massimo di 60 giorni se il debitore è un'impresa pubblica o un ente pubblico che fornisce servizi sanitari (Asl, ospedali). In questo caso, le parti potranno concordare, in forma espressa, di andare oltre i 30 giorni per il pagamento, se la dilazione è oggettivamente giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della stipula.

Ma la dead line per onorare gli impegni non potrà mai superare i 60 giorni. Decorso inutilmente tale scadenza scatteranno gli in-

teressi di mora (8% più il tasso Bce) a cui dovrà essere aggiunta una somma forfettaria di 40 euro da aggiungere all'importo dovuto al creditore a titolo di rimborso per le spese di recupero.

La decorrenza

Nonostante il termine per recepire la direttiva europea 2011/77Ue sia fissato al 16 marzo 2013, la nuova disciplina si applicherà alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Quindi in anticipo rispetto alla scadenza prevista, in considerazione dell'importanza della materia e della necessità di garantire in questo periodo di crisi un'iniezione di liquidità indispensabile per professionisti e imprese.

Le nuove regole non si applicheranno retroattivamente ai contratti già conclusi, ma soltanto a quelli futuri. I destinatari delle nuove norme avranno, dunque, sufficiente tempo per adeguare la modulistica contrattuale e le procedure interne di pagamento.

— © Riproduzione riservata —

L'INTERVENTO

Nuove istruzioni Rgs sulla tesoreria unica

Verifiche doc

Il neocentralismo non aiuterà

Va pagato anche il progetto affidato senza valido incarico

ESPROPRIAZIONE

Corte di Cassazione - Sezione I civile
Sentenza 14 marzo 2011 n. 5999

Liquidazione dell'indennità - Area edificabile - Presupposti - Classificazione come tale al momento della vicenda ablativa - Necessità - Zona vincolata a un uso meramente pubblicistico - Possibilità di edificazione - Esclusione - Preclusione assoluta per i privati - Sussistenza. (Legge 865/1971)

In materia di espropriazione, un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto, che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale. Ne consegue che sono escluse le possibilità legali di edificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

PROFESSIONI

Corte di cassazione - Sezione III civile
Sentenza 10 marzo 2011 n. 5696

Architetti - Progetto di un'opera pubblica - Mancanza di un valido incarico - Conseguenze - Pagamento della parcella - Esclusione - Indennizzo a favore del progettista - Riconoscimento - Limiti - Vantaggio conseguito dalla Pa - Necessità - Mancato finanziamento dell'opera - Irrilevanza. (Cc, articolo 2041)

Qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto a indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, e resta poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata.

REATI EDILIZI

Corte di Cassazione - Sezione III penale
Sentenza 10 marzo 2011 n. 9670

Opera abusiva - Presentazione della domanda di condono - Opere non condonabili - Sospensione del procedimento - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Periodo di sospensione considerato ai fini della prescrizione del reato - Sussistenza. (Legge 47/1985, articolo 44)

In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento prevista dall'articolo 44 della legge 47/1985, in relazione alla domanda di condono presentata, non può essere disposta in relazione a opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.

URBANISTICA

Corte di Cassazione - Sezione III penale
Sentenza 9 marzo 2011 n. 9281

Attività urbanistico-edilizia - Dirigente dell'ufficio comunale - Obbligo di vigilanza - Posizione di garanzia al fine di impedire abusi - Sussistenza - Concorso nel reato di costruzione abusiva - Esclusione. (Dpr 380/2001, articolo 27)

In materia edilizia l'articolo 27 del Dpr 380/2001 pone a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso l'emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari. Ne consegue che egli è titolare solo di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso, ma che non gli può essere imputato in base a questa norma il concorso nel reato di costruzione abusiva.

a cura di Remo Bresciani